



CITTA' DI CHIERI

Con il contributo della Compagnia di San Paolo



Allegato A 1)

PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2015 *Informativa sulle prestazioni di lavoro accessorio*

Il Comune di Chieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal progetto "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio" 2015, promosso dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito delle misure a favore dei cittadini in difficoltà economica e in esecuzione alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 31.07.2015 e determinazione dirigenziale n. 471 del 11.08.2015 intende erogare **contributi finalizzati esclusivamente all'acquisto dei voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio**, ai sensi del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 nel rispetto dei vincoli statuari della Compagnia di San Paolo - in favore esclusivamente di enti non profit che presentino proposte di attività con le caratteristiche indicate nel relativo avviso pubblico.

Caratteristiche dei beneficiari

Nello specifico, il Comune di Chieri prevede che possano proporsi quali prestatori di lavoro accessorio, ai fini della partecipazione al progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" 2015, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, cittadini maggiorenni italiani e stranieri (con regolare permesso di soggiorno), residenti nel Comune di Chieri, da almeno un anno alla data di pubblicazione dell' avviso pubblico inerente l'iniziativa in oggetto, che rientrino in una fascia di reddito **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, **non superiore ad Euro 25.000,00** e che siano:

- Disoccupati, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso i Centri per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011**;
- Giovani, con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego;
- Giovani, con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università;
- Percettori di prestazioni a sostegno del reddito (nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere);
- Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione.

Pur nel pieno rispetto dell'autonomia di scelta degli enti committenti, l'Amministrazione Comunale raccomanda ed auspica che i beneficiari vengano individuati prioritariamente tra i disoccupati a reddito zero, ossia tra i soggetti iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego **in data non anteriore al 01.09.2011**, privi di: redditi da lavoro, sussidi derivanti da interventi di politiche del lavoro, Aspi, Miniaspi, Naspi, emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali e trattamenti speciali di disoccupazione edile.

Inoltre la scelta dei prestatori, effettuata dai committenti, deve ispirarsi per quanto possibile ad un criterio rotativo, che privilegi nella scelta chi non ha ancora avuto accesso a questa misura di aiuto.

Il limite di importo massimo di retribuzione, **per ciascun lavoratore**, attraverso i voucher, nel presente progetto, è di **Euro 3.000 netti**, corrispondenti ad **Euro 4.000 lordi**.

Il valore nominale del buono è pari a 10 euro (sino all'emanazione del relativo decreto), comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Si precisa che il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno solare quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

I voucher, oltre alla retribuzione, **garantiscono** al prestatore di lavoro, la **regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL**; **non prevedono** la copertura per malattia, maternità ed assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.